

Circostanze del reato

Furto di energia elettrica

Cassazione penale, Sez. IV, 5 maggio 2009 (c.c. 23 gennaio 2009), n. 18485 - Pres. Morgigni - Rel. Izzo - Ric. P.M. presso Trib. S. Maria Capua Vetere c. F.G.

In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievit  non pu , di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata. (Annulla senza rinvio, Trib. S.M.C. Vetere s.d. Aversa, 7 Luglio 2007).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Nel senso della configurazione di un unico reato: Cass., Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 12716, in <i>Cass. pen.</i> , 2002, 245; Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 17036, leggibile su <i>CED Cass.</i> 2009 e su <i>www.dejure.it</i> ; Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 6032, leggibile su <i>www.dejure.it</i> ; Cass., Sez. IV, 21 gennaio 2009, n. 19641, leggibile su <i>www.dejure.it</i> .
Difforni	Nel senso della configurazione di plurimi reati, eventualmente riuniti sotto il vincolo della continuazione: Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 4155, leggibile su <i>www.dejure.it</i> .

Fatto e diritto

1. In data 6 luglio 2007 la P.G., durante un controllo, accertava che F.G., presso il proprio appartamento sito in Omissis, aveva effettuato un allacciamento abusivo alla rete dell'ENEL con manomissione dell'impianto. Provvedevano, pertanto, al suo arresto in flagranza per furto aggravato.

In sede di giudizio direttissimo, con ordinanza del 7 luglio 2007 il tribunale di S.M.C. Vetere, sez. distaccata di Aversa, non convalidava l'arresto, per difetto di flagranza, essendo il furto un reato istantaneo.

2. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deducendo la violazione di legge in quanto per consolidata giurisprudenza, in caso di furto di energia elettrica, la consumazione del reato si protrae sino al momento in cui cessa l'abusivo allaccio.

Chiedeva pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento di diniego di convalida.

Il P.G. concludeva per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso   fondato.

In un recente arresto giurisprudenziale, questa Corte, nel valutare la possibilit  di applicare l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, (danno patrimoniale di lieve entit ) al furto di energia elettrica, in ragione dei singoli esigui prelievi di energia di volta in volta captati, ha dato al quesito risposta negativa, evidenziando che "nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata" (Cass. 12716/2001, imp. di Bella, rv. 219152).

Ben allora pu  affermarsi che il delitto di furto di energia elettrica vada inquadrato in quella categoria di delitti caratterizzati dal fatto che l'evento continua a prodursi nel

tempo e denominati a "consumazione prolungata" o a "condotta frazionata", cio  non in ragione della fattispecie tipica, ma delle specifiche modalit  con cui la condotta criminosa   posta in essere.

L'inserimento del furto di energia elettrica in tale categoria di reati, rende le plurime captazioni di energia, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, n  singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, bens  singoli atti di un'unica azione furtiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione fino a quando l'utenza   attiva.

N  consegue che al momento dell'intervento della P.G. nell'abitazione del F., il reato era ancora in stato di flagranza e l'arresto doveva essere convalidato.

Il provvedimento di diniego va quindi annullato senza rinvio.

Infatti in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poich  il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta,   finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (cfr. Cass. 6 , 37099/07, imp. Ilievskii, rv. 237192).

Omissis.